



Quality Industriale SRL

Garanzia

## CONDIZIONI DI GARANZIA RELATIVE AL CONTRATTO DI LICENZA PER L'USO DI PROGRAMMA PER ELABORATORE (SOFTWARE) ED ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI

La QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. con sede in Sommariva del Bosco (CN), Via Monte Grappa n.3, Codice Fiscale Partita IVA n.02669100048, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale –“offerta” - oltre che ai termini e alle condizioni seguenti, si obbliga a concedere in licenza d'uso al Cliente i programmi per elaboratore - software - (qui di seguito denominati "programmi") sinteticamente descritti nella suddetta proposta contrattuale

Installando, copiando o altrimenti utilizzando i PRODOTTI SOFTWARE, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, non è autorizzato a installare e utilizzare il PRODOTTO SOFTWARE.

### 1. GARANZIA E RESPONSABILITA'

1.1. La QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. garantisce esclusivamente che la chiave di protezione ed il cd rom consegnati al cliente sono privi di difetti che li rendano non idonei all'uso.

1.2. La QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. si impegna esclusivamente alla sostituzione della chiave di protezione e del cd rom consegnati qualora gli stessi si rivelino inadatti all'uso nel termine di 90 giorni dalla consegna. La garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di sistema utilizzati dal Cliente ed al corretto uso dei programmi.

1.3. I Programmi sono stati scelti dal Cliente in base alle informazioni da lui fornite in merito alle sue esigenze ed all'elaboratore sul quale i Programmi devono essere utilizzati. Il Cliente resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta dei Programmi.

1.4. Servizi aggiuntivi quali l'assistenza gratuita telefonica da parte di operatori della QUALITY

INDUSTRIALE s.r.l. ed il corso di istruzione saranno forniti al cliente soltanto qualora siano stati contrattualmente previsti dalle parti e risultino dalla proposta contrattuale – “offerta” - sottoscritta per accettazione dal cliente.

1.5. E' esclusa ogni altra forma di garanzia o condizione, espressa o implicita.

1.6. La QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso dei programmi. In nessun caso La QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. sarà responsabile per eventuali danni speciali, accidentali, indiretti o consequenziali (ivi inclusi, senza limitazioni, danni per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il PRODOTTO SOFTWARE ovvero dalla fornitura o mancata fornitura del servizio di assistenza tecnica, anche nel caso in cui QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. sia stata avvertita della possibilità del verificarsi di tali danni.

## 2. INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI

2.1. Solo ove ciò sia espressamente nella proposta contrattuale il personale della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. provvederà all'installazione dei programmi.

2.2. Trascorsi otto giorni dalla data dell'installazione senza che siano pervenute motivate contestazioni da parte del Cliente, i programmi si considereranno consegnati, correttamente installati e funzionanti.

2.3. Ogni ulteriore prestazione di assistenza richiesta dal Cliente per consentire ai suoi dipendenti di utilizzare i programmi (addestramento) sarà effettuata dalla QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. solo se espressamente pattuito nella proposta contrattuale – “offerta” - sottoscritta per accettazione dal Cliente ed alle tariffe indicate.

## 3. LIMITI DEL DIRITTO D'USO

3.1. E fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto o in parte, i programmi senza previa autorizzazione scritta da parte della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l.

3.2. È, inoltre, fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis, lett. a) e b), L.22 aprile 1941, n. 633, senza la preventiva autorizzazione scritta della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. E' vietata al Cliente ogni forma di "reverse engineering" ai sensi dell'art. 64 quater, L.22 aprile 1941, n. 633.

## 4. PROPRIETA' DEI PROGRAMMI - DIVIETO DI CESSIONE

4.1. I programmi di cui al presente contratto rimangono di esclusiva proprietà della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l.. È fatto quindi espresso divieto al Cliente di distribuirli al pubblico ovvero di

cederli o darli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l'uso da parte terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

## 5. SEGRETO - MODIFICHE

5.1. Il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei programmi e a proteggere i diritti della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. e dei suoi fornitori; in particolare si obbliga a non modificare i programmi né ad incorporarli in tutto o in parte in altri programmi senza la previa autorizzazione scritta della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l..

## 6. CANONE

6.1. Quale corrispettivo dell'uso dei programmi il Cliente corrisponderà alla QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. la somma indicata ed alle condizioni di pagamento di cui alla proposta contrattuale.

6.2. In ogni caso di ritardato pagamento decorreranno a favore della QUALITY INDUSTRIALE s.r.l., senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della stessa, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 3 punti.

## 7. RESTITUZIONE DEI PROGRAMMI

7.1. Entro un mese dalla eventuale risoluzione del presente contratto per qualsiasi ragione il Cliente si obbliga a restituire l'originale e cancellare o distruggere le eventuali copie dei Programmi in suo possesso, dandone conferma scritta alla QUALITY INDUSTRIALE s.r.l..

## 8. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

8.1. Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto di fornitura sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui la QUALITY INDUSTRIALE s.r.l. ha la propria sede.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, concernente l'"Attuazione della Direttiva n. 91/250 CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore" che modifica ed integra la L.22 aprile 1941, n. 633 ed ogni altra disposizione.

Quality Industriale SRL © 2015

Via Vittorio Emanuele II, 35 - 12048 - Sommariva Bosco - CN

CN Capitale Sociale € 52.000,00 I.V. P.I - C.F 02669100048 REA n.227590